

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1025-A

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE RUFFINO)

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48,
recante disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini previsti da disposizioni legislative

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

di concerto col Ministro del tesoro

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1993

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri della 5ª Commissione permanente	»	6
Emendamenti	»	7
Disegno di legge	»	17
Testo del decreto-legge	»	18

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 48 del 1993 reitera un precedente provvedimento d'urgenza (n. 512 del 1992), decaduto per mancata conversione in legge nel termine previsto dalla Costituzione.

Il testo riproduce molte delle disposizioni contenute nel precedente decreto-legge ed è stato integrato accogliendo alcune delle proposte formulate dalla Commissione affari costituzionali del Senato nell'esame del predetto provvedimento.

La Commissione, quindi, nel proporre la conversione in legge del presente decreto, intende integrare ulteriormente il testo con gli emendamenti già accolti a suo tempo e non inseriti nel provvedimento reiterato.

Si tratta, in particolare, di introdurre un articolo 4-bis volto a differire di un anno il termine per la concessione dei finanziamenti per l'edilizia scolastica, disponendo altresì l'intervento sostitutivo di un commissario *ad acta* in caso di inerzia dell'ente locale interessato alla richiesta di mutuo.

Inoltre si propone di aggiungere all'articolo 15 alcune disposizioni concernenti l'attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le quali - a parte alcune eccezioni espressamente indicate - si renderebbe obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria.

Sono altresì riproposti due articoli aggiuntivi, da collocare dopo l'articolo 18, recanti rispettivamente la proroga del termine per l'adeguamento delle caratteristiche del latte crudo alle disposizioni della legge n. 169 del 1989, e l'estensione temporale della facoltà di acquisizione di edifici destinati a sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.

La Commissione, peraltro, propone di modificare anche altre parti del decreto-legge in conformità al parere formulato

dalla Commissione bilancio, che ha riscontrato l'assenza della necessaria copertura finanziaria in ordine alle disposizioni seguenti, che pertanto si propone di sopprimere: comma 3 dell'articolo 9; articolo 11; comma 1 dell'articolo 13, limitatamente ai capitoli di spesa 3575 e 1113; comma 1 dell'articolo 15, limitatamente al capitolo di spesa 4532; comma 2 del medesimo articolo 15; articolo 22.

Ancora accogliendo i rilievi della Commissione bilancio si propone altresì di modificare l'articolo 21, comma 2, e l'articolo 23, comma 4, al fine di riferire le relative previsioni di spesa all'anno finanziario 1993.

Un'ulteriore serie di emendamenti risulta poi dal dibattito in Commissione, con l'effetto di integrare, modificare o sopprimere alcune disposizioni del testo nonché di aggiungere nuovi articoli.

In particolare, si introduce un articolo 4-ter, recante il differimento di termini per le elezioni amministrative da svolgersi nel 1993, in relazione a casi di scioglimento dei consigli comunali o provinciali per motivi diversi dalla scadenza del mandato, in modo che le conseguenti elezioni coincidano con il primo turno elettorale utile successivo allo scioglimento, fermi restando gli effetti dei provvedimenti adottati in applicazione della normativa antimafia vigente in materia.

Si inseriscono poi l'articolo 4-quater, diretto ad estendere al 1993 la determinazione dei cosiddetti diritti camerali (prevista dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 8 del 1993), e l'articolo 4-quinquies, che rettifica una norma di rinvio formulata in modo improprio nell'articolo 4, comma 2, della legge n. 32 del 1992.

All'articolo 8, si propone di integrare le relative disposizioni prevedendo che i con-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti, depositi e rapporti continuativi detenuti dagli intermediari finanziari già integrati al 1° gennaio 1993 debbano essere inseriti nell'archivio unico informatico aziendale entro il 30 giugno 1993.

Dopo l'articolo 9 viene introdotta una norma (articolo 9-bis) diretta a consentire al personale scolastico, che abbia diritto al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 1994 (ai sensi del decreto-legge n. 384 del 1992), di rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993, in modo da non creare soluzioni di continuità tra il trattamento retributivo e quello pensionistico, ciò che si verificherebbe in applicazione delle norme che regolano il collocamento a riposo di tale personale.

L'articolo 10, quindi, viene riformulato in un nuovo testo che protrae per altri due anni il periodo di efficacia della disciplina concernente i progetti finalizzati di cui si tratta, aggiungendovi quello previsto dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici. Sono poi riformulate le relative clausole di copertura finanziaria.

Quanto all'articolo 12, nel comma 2 si propone di modificare la formulazione del primo periodo così da evitare l'improprio rinvio, in un testo legislativo, a una circolare ministeriale. Il secondo periodo del medesimo comma 2, inoltre, sarebbe sostituito in modo da prevedere che, fino a quando non sarà emanata la disciplina organica dei servizi di vigilanza, si possa continuare a far ricorso a presidi di vigilanza privata in base alla normativa vigente; si prevede altresì la revisione delle tariffe per i servizi a pagamento effettuati dai Vigili del fuoco nelle attività di spettacolo.

All'articolo 13 si propone di aggiungere una autorizzazione di spesa relativa al servizio di mensa per il personale del Ministero della marina mercantile.

L'articolo 17 sarebbe poi sostituito con un nuovo testo che fissa al 31 marzo 1994 (invece che al 31 marzo 1993) il termine di decorrenza del contributo di riciclo relativo a taluni contenitori per liquidi in ordine ai quali non siano stati conseguiti i rispetti-

vi obiettivi di riciclaggio, senza subordinare tale decorrenza all'adozione dei provvedimenti attuativi del Ministro dell'ambiente, nè all'attuazione della raccolta differenziata da parte dei comuni. È altresì integrata la disciplina delle convenzioni per il riciclaggio e degli obiettivi minimi di tali operazioni.

Con l'articolo 17-bis si propone di prorogare al 31 marzo 1995 il termine per l'adeguamento degli scarichi degli impianti di molitura delle olive di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 10 del 1987.

All'articolo 18, si propone di sostituire il comma 2 con una disposizione volta ad attribuire agli uffici competenti l'onere dell'adeguamento delle denunce relative al catasto dei rifiuti alla modulistica approvata con decreto del Ministro dell'ambiente.

Si è già ricordata la proposta d'inserire dopo l'articolo 18 un articolo relativo agli edifici dell'Arma dei carabinieri e un altro relativo alle caratteristiche del latte crudo. Sempre in tema di latte crudo, si propone altresì l'inserimento di un articolo che precisi l'ambito di applicazione della disciplina concernente l'autorizzazione sanitaria per le attività di produzioni.

Quanto all'articolo 19, si riduce la proroga prevista dal comma 2 portandola al 31 dicembre 1993 e si aggiunge un comma volto a integrare con una disposizione di natura tecnica l'articolo 7 della legge n. 46 del 1990.

Dell'articolo 20 viene proposta la soppressione, mentre con gli articoli 20-bis e 20-ter si propone, rispettivamente, di disporre la validità dei contratti di locazione stipulati dalle parti in linea con quanto disposto dal decreto-legge n. 333 del 1992, nonchè di consentire la stipula dei patti in deroga nella locazione di immobili per uso abitativo che non siano di nuova costruzione anche con l'assistenza di avvocati o di procuratori legali, cui si può ricorrere in alternativa alle organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori.

L'articolo 20-quater, a sua volta, è inteso a individuare, per la provincia di Bolzano, le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori chiamate a prestare la loro

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assistenza nella stipula dei patti in deroga alle norme sulla locazione di immobili ad uso abitativo di nuova costruzione, di cui alla legge n. 392 del 1978.

Si propone, infine, di inserire una serie di articoli aggiuntivi dopo l'articolo 25.

Con l'articolo 25-*bis* si fissa al 30 settembre 1994 il termine per l'adeguamento degli impianti di balneazione alle condizioni di accesso per le persone handicappate previste dalla legge n. 104 del 1992, adeguamento cui viene subordinato il rilascio della concessione demaniale o il rinnovo della medesima ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della stessa legge n. 104 del 1992.

Con l'articolo 25-*ter* si dispone un'ulteriore proroga del termine (fino al 31 dicembre 2000) per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

Con l'articolo 25-*quater* si estende al personale addetto ai pubblici servizi nella provincia di Bolzano l'effetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 in tema di bilinguismo.

Con l'articolo 25-*quinquies* si determinano i criteri di delega per l'attuazione di alcune direttive EURATOM in materia di protezione dalla radioattività.

Da ultimo, con l'articolo 25-*sexies* si differisce al 30 agosto 1993 il termine per l'attuazione di alcune direttive CEE, disposta dalla legge n. 142 del 1992.

* * *

Il relatore, nel rassegnare all'Assemblea il complesso e laborioso *iter* del provvedimento, dovuto anche alla eterogenità della materia trattata, confida nella sollecita approvazione del decreto-legge n. 48, onde porre fine al più presto ad una vicenda legislativa che, se non conclusa in tempi brevi, determinerebbe gravi incertezze tra gli operatori. Il relatore formula altresì l'auspicio che la proroga dei termini, come prevista nel provvedimento, sia veramente l'ultima ed imponga a tutti - amministrazioni pubbliche, cittadini ed operatori - di adeguarsi senza indugio agli adempimenti di rispettiva competenza.

RUFFINO, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

su testo ed emendamenti

(Estensore: CARPENEDO)

24 marzo 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 11; 13, con riferimento ai capitoli 3575 e 1113; 15, con riferimento ai capitoli 4532 e 4577; 22, nonché 9, comma 3. Condiziona poi il proprio parere favorevole, ai sensi della citata norma costituzionale, alla modifica degli articoli 21 e 23, onde far riferimento, nelle rispettive clausole di copertura, all'anno 1993.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi della già citata norma costituzionale, su quelli contrassegnati dai nn. 9.1, 9.0.3 e 18.0.3.

su emendamenti

(Estensore: PAVAN)

30 marzo 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 9.0.4 e 10.1, dichiara, per quanto di competenza, il proprio nulla osta.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Dopo l'**articolo 4**, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Finanziamenti per l'edilizia scolastica)

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda, entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta*, nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal Commissario del Governo.

4.0.1**Art. 4-ter.**

(Differimento di termini per le elezioni amministrative)

1. Per il solo anno 1993, il rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per motivi diversi dalla scadenza del mandato deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo allo scioglimento.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda i consigli comunali e provinciali sciolti ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

4.0.3**Art. 4-quater.**

(Determinazione dei diritti camerati)

1. È prorogata per il 1993 la determinazione del diritto annuale di

cui all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

4.0.4

Art. 4-quinquies.

(Programmi pluriennali)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: "articolo 44" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 49, comma 12"».

4.0.5

Art. 8.

Al comma 1, dopo le parole: «entro il 30 giugno 1993.», inserire le seguenti: «Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio unico i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993».

8.1

Art. 9.

Sopprimere il comma 3.

9.4

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Collocamento a riposo del personale scolastico)

1. Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993. Detta domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro la stessa data, coloro che avessero revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata».

9.0.4

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Progetti finalizzati*). - 1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del "Progetto Efficienza Milano".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.1

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

Art. 12.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «così come» fino a: «successive modificazioni» con le seguenti: «individuati dal Ministro dell'interno».

12.3

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede altresì, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei Vigili del

fuoco, nonchè, d'intesa con il Ministro del tesoro, alla revisione delle tariffe per i servizi a pagamento effettuati nelle attività di spettacolo dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni. Fino all'emanazione della disciplina organica dei servizi di vigilanza, è consentito il ricorso a presidi di vigilanza privati sulla base della precedente normativa».

12.1

Art. 13.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè» fino a: «medesimo anno.».

13.2

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, relativamente al personale in servizio al Ministero della marina mercantile, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1993 e di lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis si fa fronte:

a) per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile;

b) per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.1

Art. 15.

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai capitoli 4532» fino a: «sviluppo, e» con le seguenti: «al capitolo».

15.4

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e di quelle da affidare alla Amministrazione dello Stato o ad enti pubblici di ricerca o ad altri enti e associazioni senza fini di lucro, legalmente riconosciuti, è obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria.

1-ter. È soppresso il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

15.3

Sopprimere il comma 2.

15.5

Art. 17.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi). - 1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori ed imballaggi per liquidi prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del citato decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988, è differito al 31 marzo 1994.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente adotta i provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dall'articolo 9-*quater* del citato decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o le aziende municipalizzate o i loro concessionari, ed i consorzi obbligatori, istituiti a norma dell'articolo 9-*quater* del citato decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988, stipulano le convenzioni di cui al citato articolo 9-*quater*, comma 4. Tali convenzioni sono stipulate anche con i comuni aventi un minor numero di abitanti, quando i comuni stessi siano compresi nello stesso bacino di utenza di comuni aventi più di 15.000 abitanti.

5. Gli obiettivi minimi di riciclaggio definiti ai sensi del comma 1 vanno riferiti alle quantità dei contenitori ed imballaggi per liquidi relative ai comuni nei quali è stata attivata la raccolta differenziata e si

intendono comunque conseguiti se i consorzi obbligatori hanno riciclato l'intera quantità raccolta e consegnata dai comuni. A tal fine i comuni, le aziende municipalizzate ed i consorzi di cui al comma 4 sono tenuti, entro il mese successivo alla scadenza del quadriennio, a trasmettere i relativi dati al Ministero dell'ambiente».

17.4

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di frantoi oleari)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 marzo 1995».

17.1**Art. 18.**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I competenti uffici provvedono a riportare sulla modulistica conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 i dati indicati nelle denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475».

18.1

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

«Art. 18-bis.

(Caratteristiche del latte crudo)

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, nn. 184 e 185, è differito al 31 dicembre 1994.

18.0.1**Art. 18-ter.**

(Autorizzazione sanitaria per la produzione di latte crudo)

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo

diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, nn. 184 e 185, si intende riferita soltanto alle aziende di produzione di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente ovvero di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.

18.0.100 (già 25.0.10)

Art. 18-quater.

(Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1992 e seguenti in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985».

18.0.2

Art. 19.

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1994» con le seguenti: «31 dicembre 1993».

19.2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è sostituito dal seguente:

“2. In particolare gli impianti elettrici devono essere protetti o mediante impianti di messa a terra associati ad interruttori differenziali ad alta sensibilità o, in alternativa, mediante altri sistemi equivalenti di protezione”».

19.3

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.

20.2

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Validità dei patti in deroga alla normativa sulle locazioni di immobili)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le

parole: "degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978.", sono aggiunte le seguenti: "Sono altresì validi i contratti stipulati dalle parti secondo le disposizioni del presente decreto".

20.6**Art. 20-ter.**

(Assistenza per la stipulazione di patti in deroga alla normativa sulla locazione di immobili)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: "con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali", sono inserite le seguenti: "o con l'assistenza di avvocati o di procuratori legali".

20.7**Art. 20-quater.**

(Disposizioni per la stipulazione dei patti in deroga alla normativa sulle locazioni di immobili nella provincia di Bolzano)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. Nella provincia di Bolzano le parti possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978, ai sensi del comma 1 del presente articolo, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2-quater. La maggior rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 2-ter è accertata dal consiglio provinciale".

20.100 (già 25.1)**Art. 21.**

Al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 1992» con le seguenti: «per l'anno 1993».

21.2

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

22.1**Art. 23.**

Al comma 4, sostituire le parole: «per l'anno finanziario 1992» con le seguenti: «per l'anno finanziario 1993».

23.2

Dopo l'articolo 25, inserire i seguenti:

«Art. 25-bis.

(Concessioni demaniali per gli impianti di balneazione)

1. Il termine per l'adeguamento alle condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è fissato al 30 settembre 1994.

25.0.1**Art. 25-ter.**

(Termine per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po)

1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è differito al 31 dicembre 2000.

25.0.2**Art. 25-quater.**

(Disposizioni concernenti il personale addetto ai servizi pubblici nella provincia di Bolzano)

1. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità.

2. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al comma 1 da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano.

25.0.3

Art. 25-quinquies.

(Protezione dalla radioattività: criteri di delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 90/641/EURATOM e 92/3/EURATOM. L'attuazione delle predette direttive sarà informata ai principi ed ai criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 212, relativo all'attuazione delle direttive sulla tutela delle radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B della predetta legge.

2. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.

3. Allo scopo di assicurare con un unico decreto legislativo l'organica attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, all'articolo 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e al comma 1 del presente articolo, il termine per l'attuazione delle medesime direttive è fissato al 30 agosto 1993.

25.0.5

Art. 25-sexies.

(Termine per il recepimento di direttive comunitarie)

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per quanto attiene alle direttive CEE di cui agli articoli 9, 14, 44, 45, 65 e 72 della legge medesima, è differito al 30 agosto 1993».

25.0.8

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512.

Decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993.

**Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini
previsti da disposizioni legislative**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Piano regolatore generale degli acquedotti)

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

Articolo 2.

*(Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti
reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)*

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

Articolo 3.

(Impiantistica sportiva)

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

Articolo 4.

(Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993 degli enti locali)

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Articolo 5.

(Finanziamento delle opere di edilizia scolastica)

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione

relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un «commissario *ad acta*» nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni il «commissario *ad acta*» è nominato dal commissario del Governo.

Articolo 6.

*(Interventi a favore della comunità scientifica
e delle associazioni di volontariato)*

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1993. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

Articolo 7.

(Recupero della base contributiva)

1. È prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Articolo 8.

(Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari)

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 giugno 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo.».

Articolo 9.

(Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate)

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 30 giugno 1993.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.».

3. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

Articolo 10.

(Progetti finalizzati)

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993.

2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Articolo 11.

(Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)

1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 32, comma 11, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

Articolo 12.

(Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Articolo 13.

(Interventi nel settore cantieristico e armatoriale)

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle iscritte ai capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Articolo 14.

(Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

Articolo 15.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Articolo 16.

(Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30 giugno

1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Articolo 17.

(Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto-legge medesimo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

Articolo 18.

(Catasto dei rifiuti)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. Le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando moduli-

ca non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 19.

*(Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46,
in materia di installazione di impianti)*

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 20.

(Norma per l'informazione del consumatore)

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.

Articolo 21.

*(Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia
di cittadini extracomunitari)*

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazio-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1992.

Articolo 22.

*(Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti
con finalità preventiva)*

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.

Articolo 23.

*(Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico)*

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli studi di bacino del fiume Isonzo e degli interventi finalizzati alla regolarizzazione delle acque del bacino stesso, è autorizzata la spesa fino a lire 75 miliardi per l'esecuzione, nel quadro delle intese internazionali, degli studi medesimi, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1992.

Articolo 24.

(Ruolo nazionale dei periti assicurativi)

1. È differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Articolo 25.

(Centri commerciali all'ingrosso)

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Articolo 26.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO - BARUCCI - ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO